

CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO

Esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria da eseguirsi presso gli stabili di proprietà o in gestione a Open Group nell'ambito del PROGETTO SAI

Tra:

Open Group Società Cooperativa Sociale Onlus con sede legale in Bologna (BO), Via Milazzo n. 30, P.IVA/C.F. 02410141200, numero di iscrizione al registro delle Imprese di Bologna n. 02410141200, qui rappresentata dal Dottor Giovanni Dognini in qualità di Presidente munito dei necessari poteri per sottoscrivere il presente atto (di seguito, la "*committente*")

- da una parte -

e

....., con sede in....., via..... C.F./ P.iva,
in persona di....., munito dei necessari poteri per sottoscrivere il presente atto (di seguito, l'"*appaltatore*")

congiuntamente denominate anche "*Parti*" e, singolarmente, "*Parte*",

- dall'altra parte -

PREMESSO CHE

- ✓ Open Group è affidataria, da parte di ASP CITTA' DI BOLOGNA, dei servizi di ACCOGLIENZA SAI per i quali si rendono necessari anche interventi collaterali di manutenzione ordinaria inerenti le strutture in proprietà e/o in gestione siti nell'Area Metropolitana di Bologna nell'ambito dei progetti:

LOTTO 9:

Ente locale titolare: COMUNE DI BOLOGNA
Progetto SAI Bologna - DM 10/08/2020
Fondo FNPSA Anno 2022
Categoria Ordinari
Codice CUP H21H20000090001
CIG 92534604C2

LOTTO 10:

Ente locale titolare: COMUNE DI BOLOGNA
Progetto SAI Bologna - DM 01/10/2020
Fondo FNPSA Anno 2022

Categoria Vulnerabili
Codice CUP H21H20000090001
CIG 92554173BA

LOTTO 11:

Ente locale titolare: COMUNE DI BOLOGNA
Progetto SAI Bologna - DM 10/08/2020
Fondo FNPSA Anno 2022
Categoria Minori
Codice CUP H21H20000090001
CIG 9254978972

- ✓ L'utilizzazione di uno strumento come l'Accordo Quadro consente la razionalizzazione della spesa di beni e servizi, il supporto alla programmazione dei fabbisogni, la semplificazione e standardizzazione delle procedure di acquisto, il conseguimento di economie di scala, una maggiore trasparenza, il miglioramento della responsabilizzazione e del controllo della spesa, una maggiore efficienza nell'interazione con i soggetti fornitori;
- ✓ in relazione ad una pluralità d'interventi manutentivi si ritiene necessario pervenire ad un accordo quadro da cui far risultare le condizioni alle quali l'appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni di lavori e forniture in opera che di volta in volta gli verranno richieste con appositi ordinativi di servizio;
- ✓ ai fini suddetti è stato individuato secondo la procedura aziendale interna che prevede la qualifica del fornitore tramite incontro conoscitivo, verifica documentale e verifica dell'idoneità tecnico-professionale ai sensi dell'art.26 D.Lgs 81/08 tramite autocertificazione e invio dei seguenti documenti: mod. A Imprese con elenco informazione identificative della società appaltatrice, Durc in corso di validità, visura camerale CCIAA in corso di validità, quietanza per polizza RCO/RTC in corso di validità, attestati e patentini di qualifica professionale, ove previsti
- ✓ l'Impresa è in possesso dei requisiti generali e tecnico professionali per prestare il servizio di cui trattasi, come da documentazione già acquisita dall'Ufficio Acquisti di Open Group;

ARTICOLO 1 – OGGETTO DELL'ACCORDO

1. Il presente Accordo disciplina mediante condizioni generali stabilite in via preventiva, gli eventuali futuri ordini di servizio per i lavori di manutenzione ordinaria "a chiamata", secondo le necessità che si manifesteranno nel corso del periodo di durata del presente Accordo Quadro; rientrano tra questi:
manutenzione del verde, trasporto materiale di risulta, interventi di falegnameria, interventi ai serramenti, pulizia grondaie, manutenzione ordinaria immobili destinate agli ospiti.
2. Con il presente accordo Open Group affida alla ditta i richiamati lavori di manutenzione ordinaria, il quale accetta e si impegna sin d'ora ad eseguirli, alle condizioni contenute nel presente accordo e negli atti in esso richiamati e ad esso allegati, secondo le regole dell'arte e la massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi;

3. L'esecuzione di tutti i lavori di manutenzione dovrà in generale garantire la continuità dell'esercizio delle attività degli immobili oggetto d'intervento ed a tale proposito dovranno essere predisposte, di concerto con Open Group, tutte le metodologie d'intervento che risultino necessarie, al fine di eliminare totalmente o in casi speciali di ridurre al minimo i disservizi connessi all'esecuzione dei lavori stessi;
4. I contratti applicativi avranno la forma di ordine di servizio e si intenderanno vincolanti all'atto del loro ricevimento da parte della ditta esecutrice. Con ciascun contratto applicativo verranno disposte le prescrizioni tecniche d'intervento;
5. Preventivamente alla sottoscrizione di ciascun ordinativo la ditta esecutrice garantisce:
 - 1.1 Esame di eventuali elaborati progettuali, conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, verifica di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori dell'accordo quadro e verifica che le lavorazioni previste realizzabili ed i prezzi siano nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;
 - 1.2 verifica della disponibilità della manodopera necessaria per l'esecuzione dei lavori, nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori previsti nell'accordo quadro;
 - 1.3 conoscenza di tutte le prescrizioni, norme ufficiali e leggi vigenti sotto la cui giurisdizione ricadono le opere in oggetto, obbligandosi a rispettare e a far rispettare ai propri incaricati le norme e i regolamenti che disciplinano la sicurezza dell'esercizio delle attività previste negli immobili interessati, assumendo a proprio carico la responsabilità per danni determinati da eventuali inosservanze;
2. Ciascun contratto applicativo conterrà di regola le seguenti indicazioni:
 - 2.1 l'oggetto degli interventi da eseguire;
 - 2.2 la descrizione e consistenza delle lavorazioni e delle forniture in opera;
 - 2.3 le categorie di lavoro costituenti l'intervento da realizzare;
 - 2.4 il luogo interessato dagli interventi;
 - 2.5 l'importo presunto dell'intervento con indicazioni delle quote riferite ai lavori ed alla sicurezza, come eventualmente calcolata nel Piano di Sicurezza e Coordinamento;
 - 2.6 il cronoprogramma dei lavori di ciascun intervento nei casi di maggiore complessità;
 - 2.7 i termini utili per l'esecuzione dei lavori;

- 2.8 lavorazioni con carattere d'urgenza;
3. La ditta esecutrice risponderà verso Open Group del risultato sopra indicato rimanendo obbligato, in caso di non perfetta esecuzione dei lavori, a provvedere al ripristino a regola d'arte, con oneri a suo totale carico e fatto salvo il risarcimento di ogni danno;
 4. L'inadempienza della ditta esecutrice alla presa in consegna dei lavori, relativi ai singoli contratti applicativi emessi in dipendenza del presente accordo, dà facoltà ad Open Group di risolvere immediatamente il presente accordo senza ulteriori oneri a proprio carico.

ARTICOLO 2 – TERMINI DI VALIDITÀ DELL'ACCORDO-PROROGHE

1. Il termine di validità contrattuale del presente accordo viene stabilito mesi 12 indipendentemente del fatto che l'importo contrattuale non venga raggiunto in tale termine e salvo, invece, che l'importo contrattuale venga raggiunto in un termine minore;
2. Il suddetto termine decorre dalla data della stipula del presente accordo;
3. Ove, alla data di scadenza di detto termine, fossero in corso l'esecuzione o il completamento di lavori, esso si intenderà prorogato del tempo previsto dal contratto applicativo per l'ultimazione;
4. Ciascun intervento dovrà essere eseguito entro il periodo di termine utile specificamente previsto nel rispettivo contratto applicativo;
5. I lavori oggetto del presente accordo e tutte le altre prestazioni dovute sono soggetti alle condizioni ed alle prescrizioni stabilite nei documenti richiamati nel presente accordo, i quali tutti formano parte integrante ed essenziale dell'accordo stesso, pur quando non siano materialmente allegati al medesimo, in quanto la ditta esecutrice dichiara di averli conosciuti ed accettati, come li conosce ed accetta, senza eccezione alcuna.

ARTICOLO 3 –REFERENTE DI CANTIERE

1. La ditta esecutrice individua per tutta la durata dell'accordo quadro un referente di cantiere nonché responsabile tecnico che si interfaccia con un incaricato di Open Group in costanza di ordine di servizio e, comunque, per ogni necessità ed urgenza;
2. Oltre quanto sopra espresso al referente tecnico competono le seguenti responsabilità:
 - a. gestire ed organizzare il cantiere in modo da garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori;
 - b. garantire la sua presenza sul luogo di lavoro per tutta la durata dell'appalto;

- c. osservare e far osservare a tutte le maestranze presenti in cantiere le prescrizioni contenute nei piani di sicurezza;
- d. allontanare dal cantiere coloro che risultassero in condizione psicofisiche non idonee e che si comportassero in modo tale da compromettere la propria sicurezza e quella degli altri addetti presenti in cantiere o che si rendessero colpevoli di insubordinazione o disonestà;
- e. vietare l'ingresso alle persone non addette ai lavori e non espressamente autorizzate.

ARTICOLO 4 – IMPORTO DELL'ACCORDO QUADRO

1. L'importo complessivo presunto dell'accordo è pari ad € 20.000,00 (ventimila/00) oltre IVA di legge;
2. Open Group non assume alcun impegno in ordine al raggiungimento dell'importo dell'accordo che è meramente presuntivo;
3. La Ditta esecutrice per contro è vincolato all'esecuzione dei lavori di manutenzione che, in base al presente accordo, saranno richiesti con specifici contratti applicativi da Open Group qualunque risulti essere l'importo complessivo finale dei contratti applicativi medesimi nei limiti definiti dal presente accordo quadro;
4. Per i lavori oggetto del presente accordo non è concessa alcuna anticipazione sull'importo contrattuale.

ARTICOLO 5 – CORRISPETTIVI

1. I prezzi di cui al presente accordo sono ritenuti congrui dalle parti.
L'applicazione è specificatamente indicata nel singolo specifico contratto applicativo. I prezzi stessi comprendono e compensano tutti gli oneri, diretti ed indiretti, nessuno eccettuato, che la ditta esecutrice dovrà sostenere per consegnare le opere complete ed ultimate, nonché per assolvere a tutti gli adempimenti ed obblighi assunti con il presente accordo;
2. Tutti gli interventi da eseguirsi in dipendenza del presente accordo saranno descritti nei rispettivi contratti applicativi e dettagliati negli eventuali elaborati progettuali cui gli stessi si riferiscono;
3. La ditta esecutrice è obbligata a fornire, una volta ultimati i lavori, un sintetico rapporto di servizio;
4. Nei prezzi contrattuali sono compresi e compensati, inoltre, sia gli obblighi ed oneri generali

e speciali richiamati e specificati nel presente accordo, sia gli obblighi ed oneri che, se pure non esplicitamente richiamati, devono intendersi come insiti e consequenziali alla esecuzione delle singole categorie di lavoro e dal complesso delle opere e comunque di ordine generale necessari a dare i lavori compiuti in ogni loro parte e nei termini assegnati;

5. Tutti i prezzi si ritengono invariabili e non soggetti a modificazioni di sorta.

ARTICOLO 6 – CONTABILITÀ E PAGAMENTI

1. La contabilizzazione delle prestazioni rese dalla ditta esecutrice sarà effettuato separatamente per ciascun contratto applicativo;
2. Ai sensi di legge, il pagamento di ogni certificato di pagamento è subordinato all'acquisizione d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, del documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità;
3. I pagamenti saranno disposti entro 90 giorni dalla data di fatturazione, constatata la regolare esecuzione delle rispettive lavorazioni;
4. I pagamenti saranno effettuati a mezzo bonifico bancario/postale sul conto corrente dedicato ex articolo 3, legge n. 136/2010, restando espressamente inteso che l'adempimento di tale modalità costituisce valore di quietanza, con salvezza della stazione appaltante da ogni responsabilità conseguente;
5. In ottemperanza all'articolo 3, comma 1, legge n. 136/2010, la ditta esecutrice dichiara che il Conto Corrente Bancario Ibansul quale verranno eseguiti i pagamenti di cui al presente contratto è soggetto all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari e indica nel Sig.nato a Il..... codice fiscale..... autorizzato a operare su di esso

ARTICOLO 7 – CESSIONE DEI CREDITI

1. È vietata la cessione dei contratti applicativi sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto;
2. Le Parti concordano espressamente che la cessione in violazione del precedente comma 2 dà diritto ad Open Group di risolvere il rapporto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c., con conseguente diritto al risarcimento dei danni.

ARTICOLO 8 – POLIZZA ASSICURATIVA PER RISCHI DA ESECUZIONE, RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI

1. La ditta esecutrice è obbligata, contestualmente alla sottoscrizione del presente Accordo Quadro, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne Open Group da tutti i rischi di esecuzione e una polizza assicurativa a garanzia della responsabilità civile per danni causati

a terzi nell'esecuzione delle attività. Le polizze assicurative sono prestate da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

2. La ditta esecutrice ha prodotto polizza assicurativa RCT/RCO n. con validità annuale

ARTICOLO 9 – SUBAPPALTO

1. Il subappalto del presente accordo quadro nonché dei contratti attuativi non è consentito pena la risoluzione del contratto.

ARTICOLO 10 – ADEMPIMENTI DELL'APPALTATORE IN MATERIA DI MANODOPERA ED ANTINFORTUNISTICA

1. La ditta esecutrice è tenuta alla completa osservanza di quanto prescritto per gli aspetti non coperti dal presente accordo, dal d.lgs. n. 81/2008 e da tutte le norme vigenti in materia di sicurezza e igiene sul lavoro, comprese le disposizioni regionali nonché a fornire l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti;
2. La ditta esecutrice è obbligata a dare immediata comunicazione ad Open Group di ogni infortunio e/o incidente in cantiere, producendo un rapporto dettagliato entro 12 ore dal sinistro occorso.

ARTICOLO 11 – SICUREZZA

1. Open Group, per la definizione delle modalità di gestione della sicurezza degli interventi del presente accordo, ha predisposto, sulla base delle prescrizioni tecniche ed esecutive delle specifiche lavorazioni previste nell'accordo quadro un DUVRI contenente le procedure in materia di sicurezza del lavoro e per valutare, ridurre ed eliminare ove possibile, i rischi da interferenza, il quale documento costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo.

ARTICOLO 12 – OBBLIGHI ED ONERI DELL'APPALTATORE

1. Oltre agli oneri di cui al Capitolato Generale d'Appalto, al presente Accordo, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico della ditta esecutrice gli oneri e gli obblighi che seguono:
 - a. la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto;
 - b. la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza,

nonché l'illuminazione notturna del cantiere;

- c. l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite;
- d. l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni;
- e. in caso di richiesta di intervento urgente, disponibilità ad intervenire entro 72 ore dalla chiamata;
- f. concordare con Open Group le modalità e i tempi di intervento per la realizzazione di opere in locali che, per la presenza di attività inderogabili e/o di pubblico servizio, richiedessero l'adozione di particolari cautele, ivi compresi turni di lavoro in orario notturno o festivo.

ARTICOLO 13 – PENALI

1. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo 1 per mille (euro uno e centesimi zero ogni mille) dell'importo finale del singolo lavoro ordinato;
2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
 - a. nell'inizio del lavoro rispetto alla data fissata nel contratto applicativo;
3. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo;
4. L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi 1 e 2 non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trovano applicazione le disposizioni del presente accordo in materia di risoluzione del contratto.
5. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.

ARTICOLO 14 – RISOLUZIONE DELL’ACCORDO PER GRAVI INADEMPIMENTI E IRREGOLARITÀ

1. Costituisce motivo di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 1456 Codice civile anche il ritardo della ditta esecutrice nell’esecuzione dei lavori tale da compromettere il rispetto dei termini contrattuali, previa diffida e sempre che la ditta esecutrice non si sia adeguato alle disposizioni della stazione appaltante entro un termine non inferiore ai 15 giorni.
2. Open Group ha, inoltre, facoltà di risolvere il contratto quando accerti comportamenti concretizzanti gravi inadempimenti alle obbligazioni contrattuali tali da compromettere la buona riuscita dei lavori, la sicurezza e l’igiene dei lavoratori, la tutela dell’ambiente ovvero il rispetto delle relative normative, previa diffida e sempre che la ditta esecutrice non abbia fornito nel termine assegnatogli idonee giustificazioni.

ART 15 – RECESSO

1. Le parti possono recedere dal presente accordo quadro previo preavviso di 21 giorni comunicato a mezzo pec o mail;
2. In costanza di recesso, sono fatti salvi gli ordini di servizio in essere, pertanto, sarà obbligo della ditta esecutrice portare a termine l’intervento o attivarsi per richieste urgenti.

ARTICOLO 16 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

1. La ditta esecutrice acconsente, ai sensi della normativa Privacy, al trattamento dei dati personali dal medesimo forniti nell’ambito delle attività di cui al presente accordo quadro;
2. Il trattamento dei dati avverrà utilizzando strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza anche automatizzati, atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi;
3. La ditta esecutrice è informata altresì che, in relazione ai predetti trattamenti, potranno essere esercitati i diritti come di seguito riportati:
 - a. diritto di conoscere, mediante accesso gratuito, l’esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
 - b. diritto di essere informato circa i dati del titolare e circa le finalità e le modalità del trattamento;
 - c. diritto di ottenere senza ritardo, a cura del titolare, ogni informazione riguardante i dati oggetto di trattamento;
 - d. diritto di aggiornamento o rettifica o integrazione dei dati,
 - e. diritto alla cancellazione dei dati, trasformazione in forma anonima, blocco dei

dati trattati in violazione di legge;

- f. attestazione che le precedenti operazioni di aggiornamento, rettifica, integrazione, cancellazione, trasformazione, blocco, ove poste in essere, sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento risulti impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
- g. opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano.

ART. 17 -

Clausola 231

Il Committente dichiara di aver adottato il Modello organizzativo 231. L'Appaltatore aderisce ai principi al succitato Modello di organizzazione, gestione e controllo nonché ai suoi allegati e si impegna a rispettarne i contenuti, i principi, e le procedure e, in generale, ad astenersi da qualsivoglia comportamento atto a configurare le ipotesi di reato indicate nel D.lgs. 231/01 e sue successive modifiche ed integrazioni e riportate nel predetto Modello di organizzazione, gestione e controllo. Si impegna altresì a rispettare e a far rispettare ad eventuali suoi collaboratori, tutti i principi contenuti nella suddetta documentazione ed i Protocolli comportamentali previsti dalla nostra organizzazione ai sensi del D.lgs. 231/2001 ed allegati al presente contratto. La violazione delle regole previste dai sopraccitati documenti rappresenterà grave inadempimento contrattuale. Inoltre, manleva fin d'ora la Committente per eventuali sanzioni o danni dovessero derivare a quest'ultima quale conseguenza della violazione dei sopraccitati documenti da parte sua o di suoi eventuali collaboratori, accettando fin d'ora che, in caso di mancato rispetto della normativa e conseguente esposizione al rischio per la Committente, quest'ultima possa risolvere con effetto immediato il contratto con comunicazione da inviarsi a mezzo raccomandata AR o PEC. e procedere con eventuale azione risarcitoria.

ART. 18 - FORO COMPETENTE

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti, nell'interpretazione ed esecuzione delle obbligazioni contrattuali, saranno risolte di comune accordo tra le parti. In caso di mancanza di accordo, per ogni controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Bologna.

ART. 19 – NORME DI RIFERIMENTO

Per quanto non previsto nel presente Contratto si fa riferimento alle norme del Codice Civile e del codice della strada e suo regolamento, ed a tutte le normative e leggi in vigore. Tutti i patti contrattuali sopra riportati sono validi ed efficaci tra le parti se non modificati da leggi

speciali in materia di noleggio, in quanto applicabili. La ditta, nell'esecuzione dei servizi, dovrà uniformarsi a tutte le normative sopra richiamate, nonché a tutte le modifiche delle stesse e/o alle nuove normative intervenute nel corso di validità dell'accordo quadro.

Letto, confermato e sottoscritto

Bologna,

Per Open Group
Il legale Rappresentante
Giovanni Dognini

Per la Ditta Esecutrice
Il Titolare